

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 28-12-18

Folignano, li 19-02-19

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	P	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	TONELLI DANIELE	P
SANTONI DANIELA	P	PETRONI FABIO	P
OCCHIONERO CHIARA	P		

=====

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DE LUCA TEODORO
Di Ovidio Diego
TONELLI DANIELE

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Segretario comunale, Responsabile del V^a Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto,

Folignano li 17 dicembre 2018

Il Responsabile del VI Settore
(Marinella Capriotti)

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione. Ricorda la scadenza del mandato del precedente Revisore dei Conti. Riferisce in merito all'estrazione effettuata dalla Prefettura di Ascoli Piceno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 56 del 25.11.2015, con la quale è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Folignano per il periodo 20.11.2015-20.11.2018 il Dott. Pierino Postacchini;

ACCERTATO che essendo scaduto in data 20.11.2018 il mandato, bisogna provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2019-2021;

VISTI icommi 3 e 4 dell'art.234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che disciplinano la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria:

Art.234“Organo di revisione economico finanziaria”:

3.Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2;

4.Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;

VISTO il comma 25, art.16, del D.l. 13/08/2011, n.138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n.148 “Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario” pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n.216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita:

Art.16 “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali”:

25.A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

RICHIAMATO il D.M. 15/02/2012, n.23, Regolamento adottato in attuazione dell'art.16, comma 25, del D.L 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno FL7/2012 del 05/04/2012, con la quale venivano esplicate, e affidate alle Prefetture–Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, le nuove modalità operative di nomina dei revisori dei conti;

RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alla Prefettura l'estrazione di revisori contabili di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell'Interno;

RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l'Ente locale, la cui nomina del revisore dei conti è in scadenza, ne deve informare la Prefettura affinché attivi la relativa procedura;

DATO ATTO che in data 19.11.2018 prot. n. 18327, è stata data comunicazione alla Prefettura–Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno che l'organo di revisione economico finanziaria era in scadenza al 20.11.2018;

VISTA la comunicazione Prot. n. 18591/2018 della Prefettura di Ascoli Piceno con la quale si invitava il legale rappresentante del Comune di Folignano o suo delegato, a presentarsi presso gli Uffici della Prefettura il giorno 27 novembre 2018 per il procedimento dell'estrazione di cui sopra;

VISTO l'allegato verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, recante l'esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell'organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Folignano, dal quale sono risultati estratti nell'ordine i seguenti nominativi:

- **ZUCCARO MARIANGELA**, designato per la nomina;
- **CASTIELLO GIANLUCA**, per eventuale rinuncia o impedimento de ldesignato;
- **ROMAGNOLI GILBERTO**, per eventuale rinuncia o impedimento del designato;

CONSIDERATO CHE la Circolare FL07/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno al punto 2 recita:

“L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale di cui all'art. 1, comma 3 del regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l'ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell'ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell'aventi diritto alla nomina”;

RICHIAMATO l'art. 236 “Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori” del TUEL, D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

- “1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”;

VISTO altresì l'art. 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del TUEL, D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

- “1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della

delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, esoneri eleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L.16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

DATO ATTO che, a seguito di comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione, il Comune di Folignano, con pec del 03/12/2018, prot. . 19278, invitava la Rag. Zuccaro Mariangela, designata per la nomina, a presentare entro 7 giorni, formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 2019-2021 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge;

RILEVATO che in data 04/12/2018 con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 19343 la Rag. Zuccaro Mariangela ha comunicato la disponibilità ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

VISTI:

. il DM 475/1997 determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori contabili degli enti locali;

. il DM 20 maggio 2005 concernente aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali;

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236-238 del TU 267/2000;

VEDUTO il vigente regolamento di contabilità;

PRECISATO che il compenso annuo base spettante all'organo di revisione contabile è stabilito dal consiglio comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del DM richiamato e dell'articolo 241 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'atto di orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali - ex art. 154 – comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori dei conti degli enti locali;

SOTTOLINEATO che l'atto di orientamento sopra citato, al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile tra enti della medesima fascia demografica, è stato espresso nei termini che seguono “la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M. 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite

massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.” E che: ”Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della fascia demografica di appartenenza dell’Ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore, da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge;

RILEVATO che la misura massima del compenso, stabilito dal D.M. 20 maggio 2005 per i Comuni di fascia demografica compresa tra i 5000 ed i 9.999, abitanti ammonta ad € 6.490,00 annui, mentre quello massimo previsto per i comuni di fascia demografica immediatamente inferiore, ammonta ad € 5.900.00;

RITENUTO di riconoscere al Revisore dei conti un compenso annuo di € 5.700,00 (oltre al contributo del 4% ed all’iva del 22%, se dovuti), pari al limite minimo spettante, determinato con riferimento all’atto di Orientamento espresso in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali;

RITENUTO di riconoscere inoltre il rimborso spese di viaggio per la presenza necessaria (o richiesta) presso la sede comunale finalizzata al disimpegno della funzione, con il seguente criterio, in caso di utilizzo del proprio mezzo:

- rimborso eventuale pedaggio autostradale
- rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso (il costo della benzina sarà determinato in base al prezzo/litro vigente tempo per tempo)

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/200 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri votanti n. 13; Consiglieri astenuti: n. /; Voti favorevoli n.13; voti contrari: /;

All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1) DI NOMINARE, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 2019/2021 la Rag. ZUCCARO MARIAGELA, C.F.: ZCCMNG71B43D451K, con studio in Fabriano (AN).

2) DI DARE ATTO che l’incarico triennale decorre dalla data di esecutività del presente atto, salvo diversa disposizione di legge;

2) DI STABILIRE il compenso annuo lordo, oltre IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge e nel rispetto dei limiti previsti dall’art 6, comma 3, del D.L. del 31/05/2010, n. 78, convertito con L. 122/2010, nell’importo di € 5.700,00;

3) DI DARE ATTO che al Revisore Contabile, se residente al di fuori del territorio del Comune di Folignano, verrà riconosciuto, ove richiesto, il rimborso delle spese di viaggio ;

4) DI DARE ATTO che la spesa prevista sarà imputata sul cap 117 del bilancio 2019 e pluriennale 2019/2021;

5) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo al compenso annuale spettante al revisore Contabile Unico verrà assunto con successiva determinazione da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

6) DI COMUNICARE la presente delibera all'interessato per l'accettazione dell'incarico;

7) DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza del provvedimento, considerato il periodo di prorogatio del revisore contabile uscente, scaduto il 20.11.2018, procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri votanti n. 13; Consiglieri astenuti: n. /; Voti favorevoli n. 13
voti contrari: /;

All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-02-19 e vi resterà fino al giorno
06-03-19 .

Folignano, li 19-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 02-03-19 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
=====